

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAROTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1973

Aumento dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto da lire 60.000 a lire 120.000 annue

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazione della legge 18 marzo 1968, n. 263, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 2 aprile 1968, il Parlamento italiano ha voluto esprimere nella ricorrenza del cinquantenario della vittoriosa conclusione della « guerra mondiale », la riconoscenza della Nazione ai cittadini che, nei reparti combattenti o comunque per il servizio militare prestato nelle Forze armate, contribuirono al determinarsi di tale fausto evento.

Il provvedimento dispone, com'è noto, la concessione della medaglia ricordo in oro, il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di cavaliere di Vittorio Veneto in favore dei partecipanti alla guerra 1915-18 e alle guerre precedenti, nonché la concessione di un assegno vitalizio di lire 60.000 annue nei confronti di coloro in possesso dei requisiti previsti per il conferimento dell'Ordine di Vittorio Veneto e che non fruiscono di un reddito annuo superiore a lire 960.000.

La concessione del vitalizio di lire 60.000 annue (lire 5.000 mensili) di cui come si è detto beneficiano coloro che non fruiscono di un reddito superiore a lire 960.000, seppur

ha un valore simbolico per la sua esiguità, mal si concilia con i principi che ne hanno ispirato la concessione.

Si aggiunga a ciò che la sensibile svalutazione che ha subito la moneta dal 1968 ad oggi ha reso addirittura irrisorio l'assegno annuo di lire 60.000 che, per ragioni di equità, non può non essere congruamente elevato.

Si tratta, d'altronde, di gloriosi veterani della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, la maggior parte dei quali ha raggiunto, superato anzi, l'ottantesimo anno di età e perciò stesso ha bisogno, non solo di concreti aiuti materiali, ma soprattutto di avere la soddisfazione di constatare che la collettività non ha dimenticato coloro che hanno servito con amore e con devozione, oltre che con coraggio, i loro interessi e difeso la Patria comune.

È superfluo ma tuttavia non inutile ricordare che il Ministro del tesoro del tempo, onorevole Malagodi, nel dicembre 1972, ha presentato al Senato un disegno di legge che porta il n. 645 con cui chiede la concessione

di un contributo annuo di lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto.

In tale disegno di legge il proponente evidenzia, tra l'altro, il fatto che « l'Istituto ha per scopo di tramandare alle generazioni future con la conoscenza reale di quelle che furono le salde capacità morali e militari del popolo italiano, i valori della nostra ultima guerra risorgimentale, che dette per la prima volta l'unità spirituale e politica all'Italia.

Inoltre l'Istituto, sempre ricollegandosi a tali valori, mira alla concordia tra i popoli ed a una pace di uomini liberi ».

Le superiori ragioni sono più che mai valide per trarne il convincimento della bontà

del presente disegno di legge col quale si chiede che gli artefici di questa guerra risorgimentale e delle altre che l'hanno preceduta fruiscono di un trattamento dignitoso perchè non sono certo le misere cinquemila lire mensili loro destinate a soddisfare le loro esigenze non diciamo materiali, ma di carattere spirituale.

Il maggior onere derivante sarà ovviamente pressochè totalmente coperto dalla dolorosa falce che miete inesorabilmente giorno per giorno la vita di questi vecchi combattenti che hanno ben meritato per le sofferenze patite e per le prove di ardimento e di fede di cui han dato manifesta ed efficace testimonianza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è elevato, a partire dal 1° luglio 1973 da lire 60.000 a lire 120.000 annue.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo agli anni finanziari 1974 e 1975 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.